



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 100 del Registro **Oggetto:** Accettazione istanza per risarcimento danni causati da sinistro stradale-
Approvazione schema di transazione tra il Comune di Cerda e il sig. La
Monica Salvatore

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì VENTUNO alle ore 9,50 del mese di NOVEMBRE
nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a convocazione a norma di legge, si è
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore	P	VIDEO-CONFERENZA
4	AMODEO Giuseppe	Vice- Sindaco	P	VIDEO-CONFERENZA
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 20 NOV. 2024

Il Responsabile del Servizio



*PRESO ATTO DELL'URGENZA
RAPPRESENTATA E DALLA RICHIESTA*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile *4.c.*

Addì 20 NOV. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

in Assenza del Resp. S.F.

OGGETTO: Accettazione istanza per risarcimento danni causati da sinistro stradale- Approvazione schema di transazione tra il Comune di Cerda e il sig. La Monica Salvatore.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione- proposta di deliberazione in merito alla materia in oggetto, predisposta dal I Settore - Affari Generali ed Istituzionali - Uff. Contenzioso;

Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Ritenuto di provvedere in merito, in quanto si ravvisa la necessità di definire la transazione in parola; Visto lo schema di transazione (All. 1), allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

Accertato che la competenza ad autorizzare la transazione appartiene alla Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00, come recepito dalla l.r. n.48/91, modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/00;

Preso atto che il presente provvedimento non necessita il parere dei Revisori dei Conti, in considerazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Liguria 5/PAR/2014, secondo cui il disposto di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL va interpretato nel senso che l'ambito nel quale l'Organo di Revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono i profili di competenza del Consiglio Comunale, così come individuate dall'art. 32 della L. n. 142 del 1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), L.R. n. 48/91, "Provvedimenti in tema di autonomie locali", e dall'art. 194 del D.lgs. 267/00, direttamente applicabile in Sicilia;

Preso atto altresì che la Magistratura contabile, sull'argomento delle transazioni degli Enti pubblici, ha affermato che con la transazione il Comune può attivare le ordinarie procedure di spesa, senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio (così Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte- parere n. 4 del 2007);

Ravvisata l'urgenza di provvedere e, conseguentemente, rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di Richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. Di Accettare l'istanza di risarcimento danni per la somma di €. 5.000,00 omnia (spese legali comprese) con l'approvazione dell'accordo raggiunto il 13/03/2024 tra il Comune di Cerda e il sig. La Monica Salvatore, di cui allo schema (All. 1), il tutto a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di ogni pretesa creditoria derivante dal sinistro occorso in data 17/09/2021, in Cerda, alla via Passafiume, Civico n. 21;
3. Di Approvare per l'effetto di cui al p. 2, lo schema della transazione (All. 1), parte integrante del presente provvedimento;
4. Di Autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui al punto n. 3;
5. Di Dare atto che la spesa prevista in complessivi € 5.000,00 omnia trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione al cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali" del bilancio 2024/2026, esercizio 2024;
6. Di Demandare al Responsabile del I Settore l'adozione dei relativi atti gestionali di propria competenza derivanti dal presente atto.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

**I° Settore Affari Generali ed Istituzionali
- Uff. Contenzioso-**

Proposta di deliberazione alla Giunta

Il Responsabile del Procedimento

Oggetto: Accettazione istanza per risarcimento danni causati da sinistro stradale – Approvazione schema di transazione tra il Comune di Cerda e il sig. La Monica Salvatore.

Su istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso, in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto:

Premesso che:

- Con pec del 21/09/2021 in atti, il sig. La Monica Salvatore, per il tramite dello studio legale dell'avv. Antonina Minneci, chiedeva il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 17/09/2021 alla Via Passafiume, all'altezza del civico n. 21, a causa di una buca nel manto stradale non segnalata;
- Con la missiva di cui sopra, l'avv. Antonina Minneci procedeva a segnalare il sinistro di cui è stato vittima il sig. La Monica Salvatore e a diffidare il Comune di Cerda al risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, con riserva di quantificazione ad avvenuta guarigione clinica;
- **L'evento** è stato accertato mediante atto di informazioni assunte dal Servizio della Polizia Locale, in persona del Vice Comandante, Ispettore Capo Tripi Maria Pia, con il quale si dava atto della dichiarazione verbale resa dal Sig. La Monica Salvatore in merito alla dinamica del sinistro occorsogli in data 17/09/2021;
- **In data 16/01/2023**, l'avv. Antonina Minneci, con nota prot. n. 475 di pari data, faceva pervenire a questo Ente una richiesta con invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi della L. n. 162/2014;
- **Il Comune di Cerda**, in riscontro all'invito di cui sopra, teso a risolvere in via amichevole l'insorgenda lite, non aderiva alla procedura di mediazione;
- **In data 16 marzo 2023**, con pec assunta al prot. gen. n. 3438 del 17/03/2023, l'avv. Antonina Minneci, in riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata in nome e per conto del sig. La Monica, per l'importo omnia di **€ 8.713,67**, riferiva la disponibilità del suo assistito di chiudere bonariamente e transattivamente la questione, al fine di scongiurare l'alea del giudizio;
- **Con successiva pec del 02 Ottobre 2023**, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 13804, l'avv. Minneci, in mancato riscontro alle richieste di cui sopra, faceva pervenire un ulteriore atto di diffida e messa in mora, con valore di interruzione di qualsiasi prescrizione e/o decadenza;
- **In data 24 Ottobre 2023**, con pec acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14964, l'avv. Minneci, in riferimento al sinistro in esame, si dichiarava disponibile ad intraprendere

delle trattative per un bonario componimento del caso de quo, chiedendo la fissazione di un incontro con l'amministrazione comunale;

- **Con nota int. prot. n. 16063** del 14 Novembre 2023, in riscontro alla nota del sig. Sindaco, prot. n. 15782 dell'08 Novembre 2023, l'Ufficio scrivente relazionava in merito al sinistro de quo, rilevando che alcune criticità, come l'assenza di testimoni, la mancata segnalazione all'epoca del sinistro agli uffici preposti, l'accertamento del danno biologico stabilito solo da CTP di parte e l'assenza di documentazione suffragante l'istanza di risarcimento de quo, non deponevano a favore dell'accoglimento dell'istanza, di fatto non consentendo a questo Ufficio ogni valutazione in merito;
- **In riscontro alla superiore nota** prot. n. 16063 del 14 Novembre 2023, il sig. Sindaco invitava l'Ufficio Contenzioso a definire il procedimento in questione sulla base delle risultanze istruttorie in suo possesso ed in subordine, in caso di impossibilità, *"di avviare tutti gli ulteriori procedimenti istruttori utili alla valutazione e quantificazione del danno effettivamente e materialmente patito dalla parte istante"*;
- **Con nota prot. n. 971** del 18 Gennaio 2024, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dell'effettiva entità del danno, si invitata l'avv. Minneci a far pervenire i referti medici del sig. La Monica, nonché la perizia medico-legale del CTP di parte ed ogni altro documento utile al caso;
- **Con relazione di consulenza** tecnica medico-legale di parte redatta in persona del dott. Salvatore Messina per l'accertamento e la valutazione del danno alla persona del sig. La Monica, veniva accertata la stima del danno, con riferimento all'invalidità temporanea e permanente, con le seguenti conclusioni:
- *Danno alla salute: Inabilità temporanea: gg. 5 al 100%, gg. 20 al 75% e gg. 20 al 50%; invalidità permanente al 5%,*
- **Sulla base** della documentazione tutta acquisita, l'Amministrazione comunale, al fine di evitare l'alea di un contenzioso con conseguenti aggravii di spesa, valutava l'ipotesi di una eventuale proposta di transazione, invitando l'avv. Minneci a formulare una proposta di tal guisa;
- **Con pec del 20 Febbraio 2024**, l'avv. Minneci, in riscontro all'invito di cui sopra, proponeva, facendo salvo ed impregiudicato ogni reciproco diritto, il pagamento in favore del suo assistito di €. 5.500,00 (comprensiva delle spese legali), a tacitazione di ogni avere e diritto in relazione al sinistro de quo;
- **A seguito di successive trattative** con la parte istante, veniva accettato il pagamento della somma di €. 5.000,00 omnia;
- **Con pec del 13 Marzo 2024**, preso atto della volontà dell'amministrazione comunale di dirimere transattivamente la pendenza, come da proposta di cui sopra, si dava atto che l'importo concordato in €. 5.000,00, in forza dell'accordo raggiunto tra le parti, sarebbe stato posto in liquidazione, al perfezionamento del documento di bilancio di previsione 2024/2026 in corso di approvazione;

Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di evitare il potenziale rischio di un contenzioso, ha indicato di riconoscere la posizione risarcitoria a carico del sig. La Monica Salvatore, con un conseguimento di risparmio pari ad **€. 3.713,67** e cioè pari alla differenza di **€. 8.713,67** (somma richiesta in istanza) e di **€. 5.000,00** (somma riconosciuta nell'accordo);

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 40 del 21/10/2024 è stato approvato il documento di bilancio 2024/2026;

Ritenuto che, in ragione delle risultanze istruttorie, la definizione di un accordo transattivo con la controparte costituisca un'occasione di risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni potenziale contenzioso, con conseguenti aggravii di spesa;

Considerato, dunque, che risulta conveniente per il Comune addivenire alla definizione transattiva con il sig. La Monica Salvatore nei termini suindicati, al fine di evitare una potenziale lite che può sorgere tra le parti;

Visto l'art. 1965 del Codice Civile che così recita: *“La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro”*;

Preso atto che la Sezione Regionale di Controllo del Piemonte della Corte dei Conti, con delibera n.344/2013/SRCPIE/PAR del 25/9/2013, in seguito alla richiesta di pronunciamento in materia di transazioni, ha richiamato i seguenti limiti entro cui è possibile il ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici:

- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto e quelli specifici di diritto pubblico e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- la scelta di addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, principi questi ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare, è sicuramente la convenienza economica della transazione, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica, che sussiste o che può sorgere, che possa essere eliminata attraverso reciproche concessioni;
- Nel caso in esame si può affermare che la transazione in parola appare non solo possibile sul piano giuridico-formale, ma anche utile ad entrambe le parti e vantaggiosa all'economia generale sotto il profilo sia della eliminazione di un potenziale contenzioso, sia del risparmio di risorse conseguibile dall'Amministrazione nel delineato quadro consensuale caratterizzato da mutue rinunce e concessioni;

Ritenuto che la proposta transattiva appare conforme agli interessi del Comune, poiché elimina ogni eventuale possibilità di contenzioso che potrebbe vedere il Comune onerato di ulteriori spese di giudizio;

Dato Atto altresì che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e permette alla parti di comporre le liti insorte o in procinto di insorgere, senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

Ritenuto, infine, che in argomento la Corte dei Conti afferma che con la transazione (sezione Regionale per il Controllo del Piemonte - parere n. 4 del 2007) il Comune può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, senza che possa configurarsi un' ipotesi di debito fuori bilancio;

Preso Atto dell'orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana espresso in sede consultiva con deliberazione n. 9 del 06/12/2005, col quale ha affermato chiaramente che in merito alle transazioni *“le stesse in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte; con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione, pagamento) previste dall'art. 191 del D. Lgs. N° 267/2000 e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi”*;

Atteso che, in relazione a quanto chiarito con deliberazione del 13 marzo 2014, n. 38 della Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Siciliana, il disposto di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono i profili di competenza del Consiglio Comunale (in tal senso, anche Sez. controllo Liguria 5/PAR/2014) così come individuate dall'art. 32 della Legge n. 142 del 1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), Legge Regionale n. 48 del 1991, *“Provvedimenti in tema di autonomie locali”*, e

dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, direttamente applicabile in Sicilia. In altri termini i casi in cui l'Organo di revisione deve esprimere il proprio parere in ordine alle proposte di transazioni sono quelli in cui, all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio Comunale; Pertanto l'obbligo dell'Organo dei Revisori riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:

- 1) accordi che comportano variazioni di bilancio;
- 2) accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, co. 2 lett. i) del TUEL);
- 3) accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, co. 2 lett. l) del TUEL);

Dato Atto che il caso in specie non ricade nelle ipotesi citate;

Ritenuto, quindi, di poter accettare l'istanza di risarcimento danni per la somma di € 5.000,00 omnia (spese legali comprese), con l'approvazione della transazione di cui allo schema (All. 1), il tutto a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di ogni pretesa creditoria derivante dal sinistro di cui in premessa;

Dato Atto che la spesa prevista in €. 5.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali", cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, del bilancio 2024/2026, esercizio 2024;

Accertata la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato Decreto Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. **Di Richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. **Di Accettare** l'istanza di risarcimento danni per la somma di € 5.000,00 omnia (spese legali comprese) con l'approvazione dell'accordo raggiunto il 13/03/2024 tra il Comune di Cerda e il sig. La Monica Salvatore, di cui allo schema (All. 1), il tutto a saldo, stralcio e tacitazione definitiva di ogni pretesa creditoria derivante dal sinistro occorso in data 17/09/2021, in Cerda, alla via Passafiume, Civico n. 21;
3. **Di Approvare** per l'effetto di cui al p. 2, lo schema della transazione (All. 1), parte integrante del presente provvedimento;
4. **Di Autorizzare** il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui al punto n. 3;
5. **Di Dare atto** che la spesa prevista in complessivi € 5.000,00 omnia trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione al cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali" del bilancio 2024/2026, esercizio 2024;
6. **Di Demandare** al Responsabile del I Settore l'adozione dei relativi atti gestionali di propria competenza derivanti dal presente atto.

Cerda li 13/03/2024

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SCHEMA DI TRANSAZIONE

L'anno 2024, il giorno....., del mese di....., in Cerda (Pa) nella Casa Comunale, viene stipulata la seguente scrittura privata da valere per ogni effetto e conseguenza di legge;

TRA

Il Comune di Cerda (C.F. 00621360825), in persona del Sindaco pro tempore....., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Cerda (PA), Piazza La Mantia n. 1, che sottoscrive la presente, n.q. di rappresentante legale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 267/00;

E

il Sig. La Monica Salvatore (**C.F.**.....), rappresentato dall'avv. Antonina Minneci domiciliato ai fini del presente atto presso il suo studio, sito inVia.....

PREMESSO CHE

- il Sig. La Monica Salvatore, la cui identità personale è custodita agli atti, in data 21/09/2021, con pec di pari data, in atti, per il tramite dello studio dell'avv. Antonina Minneci chiedeva il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro occorso in data 17/09/2021 alla via Passafiume, all'altezza del civico n. 21, a causa del manto stradale non segnalata;
- L'avv. Antonina Minneci, in nome e nell'interesse del suo assistito, con la missiva di cui sopra, procedeva a segnalare il sinistro di cui è stato vittima il sig. La Monica Salvatore e a diffidare il Comune di Cerda al risarcimento dei danni tutti, patiti e patendi, con riserva di successiva quantificazione ad avvenuta guarigione clinica;
- L'evento è stato accertato mediante atto di informazioni assunte dal Servizio di Polizia Locale, in persona del Vice Comandante, Ispettore Capo Tripi Maria Pia, con con il quale si dava atto della dichiarazione verbale resa dal sig. La Monica Salvatore in merito alla dinamica del sinistro occorsogli in data 17/09/2021;
- Deducendo la responsabilità dell'amministrazione comunale di Cerda ex artt. 2043 e 2051 c.c., il sig. La Monica richiedeva, per il tramite dell'avv. Minneci, il pagamento di tutti i danni fisici subiti

in conseguenza del sinistro occorso in data 17/09/2021, quantificati in complessivi **€. 8.713,67**, omnia;



- Le parti, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare un potenziale contenzioso e i conseguenti costi derivanti dallo stesso, considerate altresì le risultanze della istruttoria, hanno deciso di definire come di seguito la presente pendenza tramite reciproche rinunce e concessioni;
- a seguito di trattative avviate per definire la vicenda in via bonaria, si addiveniva, per la chiusura della pendenza, ad un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma complessiva di **€. 5.000,00** omnia (spese legali comprese), a titolo di danno alla salute per inabilità temporanea (gg. 5 al 100%, gg. 20 al 75% e gg. 20 al 50%) e per inabilità permanente al 5%, così come accertato da relazione di consulenza medico-legale di parte redatta da CTP all'uopo incaricata;
- L'amministrazione comunale, per mero spirito transattivo, al fine di evitare l'instaurazione di un procedimento giudiziario ed un inutile aggravio di spese a suo carico, intende riconoscere al sig. La Monica la somma omnia di **€. 5.000,00** come nei termini conclusi dalle parti nell'accordo transattivo del 13/03/2024, con ciò manifestando il proposito di dirimere bonariamente la suddetta pendenza;
- Il sig. La Monica, dal canto suo, al fine di evitare i tempi lunghi di un eventuale processo ed il giusto riconoscimento di un equo indennizzo, intendono accettare l'offerta economica di cui sopra, a saldo e a stralcio di ogni avere e diritto in relazione alla vicenda dell'insidia stradale causata in conseguenza del sinistro del 17/09/2021;
- Il sig. La Monica Salvatore, pertanto, dichiara di essere soddisfatto dell'offerta economica sopra indicata ed inoltre dichiara sin d'ora di accettare il pagamento della somma omnia di **€. 5.000,00** a tacitazione definitiva di ogni avere e diritto, e di rinunciare a qualsivoglia azione legale nei confronti del Comune di Cerda;
- Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che seguono.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, e sono convenzione tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono.

ART. 2

Il presente accordo non costituisce riconoscimento alcuno di ogni responsabilità imputabile al Comune di Cerda.

ART. 3

A mero scopo transattivo, il Comune di Cerda riconosce al sig. La Monica Salvatore la complessiva somma di €. 5.000,00 omnia (spese legali comprese) e si impegna a provvedere al relativo pagamento in suo favore.

Il Sig. La Monica Salvaore, a sua volta accetta dal Comune di Cerda il pagamento per l'importo e nei termini di cui sopra, a titolo di ristoro risarcitorio ed onorari di avvocato, il tutto a soddisfo e a tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia pretesa in relazione al sinistro di cui trattasi.

ART. 4

La somma indicata e concordata sub 3) sarà liquidata dal Comune di Cerda, previa deliberazione di Giunta Comunale che riceverà l'odierno atto di transazione.

ART. 5

L'indicato importo di €. **5.000,00** verrà corrisposto, mediante un unico bonifico, (comprensivo degli onorari dell'avv. Antonina Minneci), da versare sul conto intestato al sig. La Monica Salvaore, i cui estremi di accredito saranno resi al momento della relativa liquidazione;

Il sig La Monica, pertanto, rilascia sin d'ora ampia e quietanza liberatoria, salvo buon fine;

ART. 6

Le somme per procedere al pagamento della presente transazione sono previste nei relativi stanziamenti di bilancio del c.a. finanziario;

ART. 7

L'odierna transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva della citata pendenza, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.

ART.8

I rappresentanti delle parti, che sottoscrivono il presente atto, giusta quanto convenuto nei punti precedenti, danno atto che il presente atto dovrà essere recepito in apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale. Qualsiasi modifica, integrazione o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti.

ART. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986.

ART. 10

La presente scrittura privata, avente natura di accordo transattivo a saldo e stralcio tra le parti, composta da n. pagine e redatta in duplice originale, viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti medesime nonché fra le stesse scambiata, a conferma delle reciproche volontà, ivi volontariamente e liberamente manifestate.

ART.11

Il presente atto è immediatamente efficace tra le parti al momento della sua sottoscrizione, mentre limitatamente agli oneri finanziari da esso assunti, lo stesso spiegherà i propri effetti nei confronti del Comune di Cerda dal momento in cui saranno attivate le ordinarie procedure di spesa, mediante assunzione di impegno contabile a valere sulle risorse di bilancio del corrente esercizio finanziario previste nel pertinente capitolo di spesa.

Cerda, lì

Per il Comune di Cerda

(Il Sindaco p.t.)

Per la controparte

(sig.)

COMUNE



Il Segretario Comunale
Don Fulvio Zucchi

Il Segretario Comunale
Don Fulvio Zucchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Geraci Salvatore



L'ASSESSORE ANZIANO

f.to MENDOLA ANDREA M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Valerio Saetta

E' copia conferme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 21 NOV. 2024

Visto: **IL VICE SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così con modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 21 NOV. 2024

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 21 NOV. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta